

Comune di Terno d'Isola (BG)
Prot.n.0006151 in Arrivo
del 12-06-2020 SERVIZI FINANZIA
Categoria 2 Classe 11
Fascicolo



REVISORE DEI CONTI
COMUNE DI TERNO D'ISOLA
Provincia di Bergamo

Parere del 12 giugno 2020

Oggetto: Parere del Revisore Unico dei Conti sulla bozza di delibera del Consiglio Comunale riguardante l' "Approvazione regolamento per l'applicazione della nuova IMU".

In data 12 giugno 2020, alle ore 11,00 il Revisore dei Conti del Comune di Terno d'Isola nella persona del Dott. Roberto Viscusi, presso la propria sede:

- Vista la bozza di Regolamento per l'applicazione della nuova IMU e considerata la recente normativa statale in materia (Legge 30 dicembre 2019, n.160 commi 738-783, che ha attuato l'unificazione Imu-Tasi), che rende necessaria una diversa regolamentazione del tributo locale rispetto a quanto già precedente previsto dall'Ente in virtù della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;
- Considerato che l'obbligo di rilasciare un parere sui regolamenti di applicazione dei tributi locali è fissato in capo all'organo di revisione dall'articolo 239 del tuel, al comma 1, lettera b) - punto 7, prevedendo l'espressione di un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità.
- Ritenuto che il suddetto giudizio di congruità e di attendibilità deve risultare dalla verifica della corretta applicazione delle norme e dei principi di riferimento, considerato altresì ogni altro elemento utile alla sana gestione dell'ente;
- Visto anche il principio 2.8 di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali, pubblicato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in materia di pareri dell'organo di revisione sui regolamenti di applicazione dei tributi locali, in base al quale la verifica preordinata al rilascio del giudizio va condotta sulla completezza del regolamento e sul rispetto dell'autonomia demandata all'ente, nel rispetto dei principi di adeguatezza, trasparenza, e semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- Considerato il necessario rispetto dell'autonomia impositiva e la relativa riserva di legge espressa dall'articolo 52 del Dlgs 446/1997 e verificato dunque che nel regolamento in oggetto non siano disciplinate materie attinenti l'individuazione:
 - di nuove fattispecie imponibili non già previste dal legislatore statale;
 - dei soggetti passivi e della aliquota massima del singolo tributo;

- eventuali riduzioni improprie della pretesa;
e che dunque il regolamento dell'applicazione del tributo locale risulta coerente con il contenuto della norma statale che disciplina il tributo;
- Invitato l'Ente a voler approvare il regolamento in oggetto, in sostituzione del precedente tuttora in vigore, non oltre i termini di legge (30 giugno 2020, come da proroga legislativa);
- Verificato il rispetto dei principi di ragionevolezza e di non discriminazione ed assicurata la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti;
- Richiamata l'esigenza che quanto disciplinato nel regolamento non pregiudichi l'attendibilità delle entrate tributarie, con particolare riferimento alla norma di rinvio generale (art. 1, c.3 ed art. 32 della bozza in oggetto) alla regolamentazione statale, per quanto riguarda:
 - 1) l'eventuale possibilità di rateizzare le entrate tributarie in periodi non superiori all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione;
 - 2) la previsione dell'istituto del ravvedimento operoso (art. 27 della bozza in oggetto) laddove siano puntualmente indicate le condizioni relative al riconoscimento del beneficio, le fattispecie che possano far riconoscere lo stato temporaneo di difficoltà economica e la precisazione dei criteri guida per la definizione del periodo temporale di pagamento e la misura del tasso di interesse;
- Vista l'attestazione di regolarità tecnica rilasciata dal Responsabile del Servizio proponente ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000;

ESPRIME

un giudizio di congruità, coerenza e attendibilità del regolamento sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale, pur segnalando l'opportunità di una diretta previsione regolamentare in materia di (eventuale) rateizzazione dell'imposta e di applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso.

Milano, 12 giugno 2020

IL REVISORE UNICO
(Dott. Roberto Viszusi)

